

UMAN



NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON UMAN

2023

DICEMBRE
GENNAIO



24ORE
PROFESSIONALE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



CONTENUTI



Proprietario ed Editore:

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale e amministrazione:

Viale Sarca 223 - 20136 Milano

Redazione:

24 ORE Professionale

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale econ qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusura in redazione:

13 dicembre 2023

NEWS 3

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA

Sicurezza incendi, norme ad hoc su case turistiche e per affitti brevi

7

di Mariagrazia Barletta

CONDOMINIO

L'incendio colposo in condominio e la responsabilità penale dell'amministratore

10

di Giancarlo Martino

STRUTTURE RICETTIVE

Il rischio della mancanza del certificato di prevenzione incendi

17

Giulio Debenedetti

PROGETTAZIONE

Impianti fotovoltaici: criteri progettuali e criteri antincendio, gestione in sicurezza

19

di Paola Triaca

REATI

Incendi boschivi, passa l'estensione alle zone di interfaccia urbano-rurale

22

di Aldo Natalini

QUESITI 29

RASSEGNA NORMATIVA 31

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE 35



■ Una mappa per salvare le foreste europee e promuovere nuovi modelli di business

La Commissione europea ha varato una proposta legislativa per il monitoraggio delle foreste, al fine di colmare le lacune esistenti in termini di dati e informazioni. L'obiettivo di fondo è quello di consentire agli Stati membri, ai proprietari e ai gestori di migliorare la risposta alle crescenti pressioni sulle foreste, rafforzandone la resilienza.

«Le foreste sono un alleato essenziale nella lotta contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità e sono fondamentali per la prosperità delle zone rurali e della bioeconomia», ha evidenziato in una nota la Commissione. Un migliore monitoraggio permetterà di intervenire per rendere le foreste più resistenti alle minacce poste da organismi nocivi, siccità e incendi boschivi aggravati dai cambiamenti climatici. In aggiunta, saranno facilitati nuovi modelli imprenditoriali come il sequestro del carbonio nei suoli agricoli.

Attualmente, ha evidenziato la Commissione, le informazioni disponibili sullo stato delle foreste e sull'uso delle risorse e dei servizi forestali sono incomplete, obsolete e raccolte con procedure e definizioni divergenti. Sulla base della proposta di regolamento, gli Stati membri potranno definire piani a lungo termine, tenendo conto della multifunzionalità delle foreste. La proposta non introduce nuovi obblighi amministrativi diretti per le imprese, i proprietari di foreste e i silvicoltori. Insieme alla proposta di regolamento sul monitoraggio, che passa ora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha pubblicato una relazione da cui emerge che nel 2022 nell'Ue sono stati persi quasi 900mila ettari di terreno, il che corrisponde all'incirca alle dimensioni della Corsica. Per il terzo

anno consecutivo, gli incendi boschivi hanno causato ingenti danni ambientali ed economici nell'Ue e tragiche perdite di vite umane.

Sebbene la maggior parte degli incendi (96%) sia causata da azioni umane, sottolinea la Commissione, «essi sono aggravati dall'aumento delle condizioni a rischio a causa dei cambiamenti climatici. È un segnale di allarme di ciò che il riscaldamento globale può provocare nei prossimi anni, con l'aumento delle temperature e la siccità che può diventare più pronunciata in molti paesi europei».

■ Istanze senza bollo solo per le amministrazioni dello Stato

Le istanze rivolte ad amministrazioni dello Stato, provenienti dai datori di lavoro amministrazioni pubbliche a favore del proprio personale e gli attestati rilasciati sulla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, sono esenti da imposta di bollo solo se i datori di lavoro sono altre Amministrazioni dello Stato o comunque i soggetti che sono indicati nell'articolo 16 della tabella, allegato B al Dpr 642/1972. Per tutti gli altri datori di lavoro, pubblici o privati, questi documenti, istanze e attestati, sono normalmente soggetti a imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio. La risposta a interpello 470/2023 fornisce la disamina per qualificare l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo sulle istanze presentate dai datori di lavoro (pubblici e privati) per il proprio personale dipendente in relazione all'attività di formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in base all'articolo 37, comma 9 del Dlgs 81/2008 e dell'articolo 5 del Dm attuativo 2 settembre 2021.

■ La scelta della polizza a copertura del mutuo

Quando si fa un mutuo è possibile coprirsi dai rischi sottostanti con la sottoscrizione di polizze assicurative. Bisogna distinguere due tipologie. A partire dalla polizza incendio e scoppio. Si tratta di una copertura obbligatoria, ma non è obbligatorio sottoscriverla con la banca erogante. Alcuni istituti offrono la copertura assicurativa gratuitamente, altri invece chiedono il pagamento di un premio che, poiché obbligatorio, viene a essere incluso nel Taeg. La seconda tipologia di polizza è soprattutto indicata in caso di famiglie monoreddito (e non solo), perché sarebbe buona regola proteggersi da eventi negativi che possono ostacolare il rimborso (perdita impiego, decesso, invalidità, malattia) anche se non ci sono obblighi. La sottoscrizione di questa tipologia di polizze vita agganciate al mutuo, chiamate tecnicamente Cpi (Credit protection insurance) è molto più spinosa. Assicurano il rimborso delle rate in caso di svariati eventi (perdita del posto di lavoro, infortunio o morte). Una buona polizza Cpi non dovrebbe costare più del 2-3% del valore del finanziamento, ma in passato molte banche si sono spinte oltre il 10%, assicurandosi lauti profitti. Soluzioni vendute applicando costi molto elevati in rapporto alla scarsa protezione ottenuta, con retrocessioni (leggasi incentivi a venderle) per i distributori che superavano anche il 50 per cento. Ma anche in questo caso - è bene ricordare - non è obbligatorio sottoscrivere la polizza con la

banca erogante del mutuo che è tenuta ad accettare la polizza che il cliente presenta. A Ivass e Banca d'Italia intervenute nel 2015 per invitare gli intermediari a maggiore fair play si è aggiunto, successivamente il Ddl concorrenza entrato in vigore il 2 agosto 2017. Secondo la legge, se ci sono problemi di solvibilità e la polizza appare "necessaria", la banca ha l'obbligo di dichiarare se percepisce una provvigione, indicandone l'esatta entità, oltre che di presentare almeno due preventivi alternativi di compagnie non legate alla banca stessa. Se non lo fa rischia una sanzione. Inoltre - come ricordato sopra - il cliente ha la possibilità di scegliere in autonomia una polizza purché rispetti degli standard minimi richiesti dall'erogatore del mutuo. Il tutto a vantaggio dei consumatori. L'Ivass non ha mai smesso di vagliare i contenuti minimi richiesti dalla banca al cliente per la polizza alternativa da individuare, perché non possono essere troppo specifici e stringenti e tali da limitare la sottoscrizione di polizze alternative. Inoltre un secondo aspetto su cui l'authority prosegue nella sua azione di vigilanza riguarda il timing con cui il cliente viene informato della possibilità di sottoscrivere un'eventuale polizza in autonomia. Se la comunicazione viene effettuata soltanto a ridosso della stipula non ci sarebbe per il cliente la reale possibilità di considerare altre offerte. Inoltre vengono sempre tenute sotto osservazione le commissioni di collocamento che vanno dettagliate al cliente con precisione in modo da capire quanto la compagnia retrocede alla banca per avere venduto la polizza. Tutte informazioni che occorre dare al cliente, che deve avere chiara e dettagliata indicazione del costo della polizza.

■ Lazio: stanziati 4,8 mln per lotta a dissesto idrogeologico e prevenzione incendi

La Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera a due delibere per l'attuazione di interventi di gestione forestale straordinari e urgenti finalizzati alla lotta al dissesto idrogeologico e per la prevenzione degli incendi boschivi con uno stanziamento complessivo di 4,8 milioni di euro. Con la prima delibera, rivolta ai Comuni montani singoli o associati e alle Comunità Montane con casi di dissesto idrogeologico documentati, si interviene con lavori straordinari e urgenti. Il finanziamento è composto di una parte, circa 3milioni e 450mila euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), e l'altra parte, circa 550mila euro, di cofinanziamento regionale, per un totale di 4 milioni di euro. La seconda delibera, che ha come destinatari i Comuni montani, stanziava 800mila euro a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), per interventi di prevenzione degli incendi boschivi mediante la realizzazione di vasche e opere accessorie per l'attingimento idrico da parte dei mezzi antincendio, funzionali a dare attuazione agli interventi, compresi nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con deliberazione della Giunta regionale il 25 maggio 2023.



APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professionale

SICUREZZA

Sicurezza incendi, norme ad hoc su case turistiche e per affitti brevi

di Mariagrazia Barletta



Nel Dl anticipi. Obbligo di estintori e rilevatori di gas e monossido di carbonio. Entrata in vigore legata all'implementazione della banca dati nazionale del ministero del Turismo

Se gestite in forma imprenditoriale, le abitazioni utilizzate per locazioni turistiche e affitti brevi saranno presto soggette a nuovi obblighi per la sicurezza. Occorrerà avere impianti a norma e installare non solo estintori portatili, ma anche rivelatori di gas combustibili e di monossido di carbonio. A stabilirlo è un emendamento al decreto Anticipi (Dl 145 del 2023), approvato venerdì in Commissione Bilancio al Senato. Il Ddl di conversione è atteso in Aula martedì 5 dicembre. Una volta approvato, dovrà passare al vaglio della Camera per essere convertito entro il 17 dicembre. I nuovi obblighi sulla sicurezza si inseriscono in un quadro più ampio di misure nate per contrastare l'evasione e tutelare la concorrenza nell'ambito dell'ospitalità. Misure che disciplinano anche l'attribuzione del Codice identificati-

vo nazionale (Cin). Si tratta di un codice univoco che sarà assegnato dal ministero del Turismo a ciascuna abitazione oggetto di contratti di locazione a fini turistici o destinata ad affitti brevi, nonché alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Il Cin dovrà essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura ricettiva e indicato in ogni annuncio e anche nei portali online per la ricerca di hotel e di ospitalità. Le disposizioni sulla sicurezza e sul Cin non entrano in vigore subito, ma a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del ministero del Turismo per l'assegnazione del Cin.

Le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione per finalità turistiche o in regime di affitti brevi, se gestite in forma imprenditoriale, dovranno conformarsi alle nuove prescrizioni. Il primo passo è mettere a norma gli impianti nel caso non lo siano e installare dei rivelatori di gas combustibili e di monossido di carbonio. I rivelatori di gas combustibili servono a prevenire gli incendi e le esplosioni che potrebbero essere causati da una fuga di gas. Quanto al monossido di carbonio, l'obiettivo è rilevare e avvertire della presenza del gas "killer" che può generarsi, per insufficiente ventilazione, dall'uso, ad esempio, di stufe a legna o a gas, di caminetti e caldaie. Quanto agli estintori portatili, questi devono essere a norma, omologati e sottoposti a verifiche e controlli periodici da parte di personale esperto e qualificato. Vanno installati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree a maggior rischio d'incendio.

Deve essere installato almeno un estintore ogni 200 mq di pavimento (minimo uno per piano). Per scegliere quelli idonei, si fa riferimento al decreto del ministero dell'Interno del 3 settembre 2021 (detto anche "Mini-Codice"), ossia il decreto che ha contribuito ad innovare le norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Questo Dm dà indicazioni aggiuntive: ogni estintore deve avere una carica (quantità di agente estinguente) di almeno 6Kg o 6 litri e una capacità estinguente non inferiore a "13A". Si tratta di un'indicazione che si trova sull'etichetta dell'estintore, che sta a indicare che la sostanza contenuta è adatta a spegnere fuochi di classe A, ossia generati da combustibili solidi (esclusi i metalli), come il legno, la carta, i materiali tessili. Quanto al numero associato alla lettera "A", questo indica la grandezza del focolaio che l'estintore è in grado di spegnere. Maggiore è il numero e maggiore è la grandezza del focolaio che potrà essere estinto. Se c'è la possibilità che possano generarsi incendi che coinvolgano apparecchiature in tensione, gli estintori devono anche essere idonei a tale uso.

Le nuove norme hanno anche finalità anti-concorrenza. Va ricordato, ad esempio, che le case e gli appartamenti per vacanze, gestiti in forma imprenditoriale, non molto diversi, per rischio incendi, dalle case destinate ad affitti brevi, sono sottoposti alle norme di prevenzione incendi contenute nella regola tecnica verticale che si applica anche agli hotel (Dm Interno 9 aprile 1994). Alle case e agli appar-

tamenti per vacanze, oltre all'installazione di idonei estintori, si richiedono precisi requisiti di resistenza al fuoco delle strutture e delle compartimentazioni, l'utilizzo della segnaletica di sicurezza, un'attenzione al mantenimento delle condizioni di sicurezza durante l'esercizio dell'attività (manutenzione e controlli periodici per gli impianti, verifiche sulle vie di fuga affinché siano sempre libere da ostacoli) e la predisposizione di istruzioni per le chiamate di soccorso e l'esodo.

Alle abitazioni ad uso turistico con impianti non a norma si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale; se non si installano i rivelatori di gas o gli estintori la sanzione va da 600 a 6mila euro per ciascuna violazione accertata. Il controllo e la verifica dell'applicazione delle sanzioni amministrative spettano al Comune. I proventi, compresi quelli derivanti dai nuovi obblighi di acquisizione ed esposizione del Cin (gli appartamenti e le strutture prive di codice sono punite con una multa che oscilla tra gli 800 e gli 8mila euro; la mancata esposizione costa dai 500 ai 5mila euro), sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Una volta messa a norma l'abitazione da proporre in locazione per affitti brevi o per fini turistici, è necessario anche presentare la Scia allo Sportello unico per le attività produttive (Suap). Chi non la presenta è punito con una sanzione che può variare, in base alla dimensione dell'immobile, da 2mila a 10mila euro. Le disposizioni allargano anche il perimetro d'azione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), estendendo agli affitti brevi e alle locazioni a fini turistici l'obbligo di comunicare alla questura le generalità dell'ospite (che, per essere accolto, deve essere munito di un regolare documento di identità).

CONDOMINIO

L'incendio colposo in condominio e la responsabilità penale dell'amministratore

di Giancarlo Martino



L'obbligo del certificato antincendio in condominio, l'amministratore ha un ruolo centrale

La Corte Suprema di cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 35284 del 6 giugno/22 agosto 2023, ha affermato che l'amministratore di condominio, in quanto titolare di una posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p. nei confronti della cosa comune, risponde del delitto di incendio colposo ai sensi degli artt. 113 e 449 c.p. allorché la sua condotta, sebbene atipica, abbia concausato l'evento per inosservanza delle regole cautelari a lui destinate.

Nel caso in esame, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Genova condannava un amministratore di condominio per il delitto di cui agli artt. 113 e 449 c.p., per avere colposamente concorso con altri all'incendio sviluppatosi all'interno del complesso edilizio, sito in Genova e deno-

minato “Matitone”, mediante la mancata adozione di misure idonee a prevenire gli incendi nelle ore notturne, attraverso la predisposizione ed il mantenimento in essere un impianto di segnalazione di allarme non facilmente udibile dalla postazione degli addetti alla vigilanza.

L’amministratore di condominio proponeva ricorso per cassazione, con il quale deduceva il vizio di motivazione, sub specie del travisamento della prova, nonché la violazione degli artt. 41, comma 2, e 451 c.p. in ordine all’errata qualificazione giuridica della condotta a lui ascritta.

In particolare, il ricorrente sosteneva che nella vicenda in esame non potessero trovare applicazione le norme dettate in materia di cooperazione colposa, in quanto ciascun imputato svolgeva, per parte sua, compiti di prevenzione antincendio, ma non in un contesto unitario di condotte concatenate in cui ciascun agente ha la possibilità di prevedere e, quando possibile, prevenire le altrui negligenze. Pertanto, in luogo della disciplina relativa alla cooperazione colposa dovevano trovare applicazione le diverse norme che regolano il concorso di cause colpose indipendenti.

In particolare, l’amministratore riteneva che anche ipotizzando l’inefficacia dell’allarme da lui predisposto, lo stesso aveva comunque svolto nella fattispecie concreta la sua funzione di segnalazione preventiva dell’incendio, sicché le condotte susseguenti poste in essere dagli addetti alla vigilanza dovevano considerarsi di per sé sole idonee a determinare l’evento in termini di cause sopravvenute interruttrive del nesso causale, perché avevano introdotto un rischio nuovo o comunque esorbitante rispetto a quello che l’amministratore di condominio era chiamato a governare.

Inoltre, il ricorrente osservava che nel caso in cui fosse emerso un profilo di colpa per un sistema di allarme non perfettamente efficiente, lo stesso avrebbe dovuto essere giudicato per omissione colposa di cautele atte a prevenire disastri ex art. 451 c.p. e non già per il delitto di incendio colposo di cui all’art. 439 c.p.

La Corte Suprema di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che in un edificio condominiale di tali dimensioni “interagiscono numerosi soggetti (il datore di lavoro che ha la disponibilità e la responsabilità degli impianti condominiali - tra i quali l’impianto antincendio -, il progettista incaricato del progetto di adeguamento dell’edificio alla normativa antincendio, la ditta incaricata della vigilanza dell’edificio, la ditta incaricata della conduzione e manutenzione dell’impianto antincendio), ciascuno dei quali è perfettamente consapevole di fare parte di una organizzazione complessa nella quale la condotta di ciascuno nella gestione del rischio si integra con la condotta dell’altro, e ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti”.

In altri termini, la Corte ha avallato il percorso argomentativo offerto dai giudici di merito, confermando l’applicazione dei principi che governano la cooperazione colposa, in luogo delle norme dettate in materia di concorso di cause colpose indipendenti, avendo la condotta dell’amministratore, titolare di una posizione

di garanzia rispetto alla gestione del rischio incendio, contribuito a determinare l'evento colposo in assenza di coscienza e volontà di concorrere nell'altrui o con l'altrui azione colposa, avendo egli concausato, in violazione delle regole cautelari, il ritardo nell'avvio delle procedure di attivazione dei soccorsi nello spegnere le fiamme. In tal senso, è stato affermato che in dette ipotesi sono "l'intreccio cooperativo" ed il "comune coinvolgimento nella gestione del rischio" a giustificare la rilevanza penale di condotte che, sebbene atipiche, incomplete, si coniugano e si compenetrano con altre condotte tipiche[1].

La pronuncia in commento affronta il tema relativo alla posizione di garanzia dell'amministratore di condominio nella gestione del rischio di incendio dell'edificio, ravvisandone la responsabilità penale in applicazione delle regole che governano la cooperazione colposa, alla stregua del principio di interazione prudente, che vincola i cooperanti, deputati al governo del medesimo rischio, in complessi edilizi di rilevanti dimensioni.

La responsabilità penale dell'amministratore di condominio: presupposti e limiti
Il condominio, in quanto privo di personalità giuridica, si identifica con tutti i condomini, che hanno la facoltà o l'obbligo legale di conferire l'incarico gestorio dei beni comuni ad un amministratore.

Il rapporto che lega il condominio, i.e. i condomini, con l'amministratore può essere ricostruito in termini di mandato sui generis, atteso che per verificare le inadempienze dell'amministratore, al di là delle attribuzioni espressamente conferitegli dalla legge all'art. 1130 c.c., deve farsi riferimento anche alle norme dettate dagli artt. 1703 ss. c.c. in materia di mandato, in quanto compatibili[2].

Pertanto, in applicazione dell'art. 1710 c.c., l'amministratore, in qualità di mandatario dei condomini, è tenuto ad eseguire l'incarico a lui affidato con la diligenza del buon padre di famiglia[3].

In tale ottica, l'art. 1130, n. 2, c.c. stabilisce che, oltre a quanto previsto dall'art. 1129 c.c. e dalle vigenti disposizioni di legge, l'amministratore deve disciplinare l'uso e la fruizione delle cose e dei servizi comuni nell'interesse del condominio.

La disposizione in esame riconosce all'amministratore di condominio poteri in ordine alle cose comuni, in relazione alle quali egli deve svolgere la propria funzione di governo. Ne consegue che qualora l'amministratore si renda inadempiente ad uno dei predetti obblighi, viola in proprio la disposizione normativa e risponde, di regola, personalmente delle sanzioni dalla stessa comminate, di qualunque natura esse siano.

A tal proposito, la giurisprudenza penale ravvisa a carico dell'amministratore di condominio la titolarità di una posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p. nei confronti della cosa comune, idonea a fondare la sua responsabilità penale nei casi in cui l'inosservanza o la violazione in forma omissiva dei compiti a lui attribuiti determini l'integrazione di un fatto costituente reato[4].

L'art. 40, comma 2, c.p., infatti, dispone che "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", ancorando la rilevanza pe-

nale del contegno omissivo al non *facere quod debeat*, ossia al mancato compimento dell'azione doverosa, ricostruendo l'omissione secondo una concezione normativa.

Segnatamente, la giurisprudenza ha affermato che la responsabilità penale dell'amministratore di condominio va considerata e risolta nell'ambito dell'art. 40, comma 2, c.p., la cui operatività è legata all'esistenza di una disposizione di legge che individua un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: obbligo che può nascere da qualsiasi ramo del diritto e, dunque, anche dal diritto privato e, specificamente, da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'è nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente tra il condominio e l'amministratore[5].

Parte della dottrina, pertanto, ha sostenuto che l'amministratore di condominio svolga una vera e propria attività professionale, diversa da quella del mero mandatario, con la conseguente configurabilità a suo carico di specifiche responsabilità penali per eventuali omissioni[6].

La tendenza a "condominalizzare" interessi estranei alla mera gestione dei beni collettivi di cui all'art. 1117 c.c. sarebbe ulteriormente confermata dall'art. 1, comma 9, d.l. n. 145/2013, convertito in l. n. 9/2014, che impone all'amministratore di condominio di inserire all'interno del registro dell'anagrafe condominiale previsto all'art. 1130, n. 6, c.c. anche tutte le informazioni relative alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio[7].

L'amministratore di condominio, dunque, assume direttamente la qualità di soggetto tenuto a rimuovere la situazione di pericolo connessa alla cosa comune, salvo quando si trovi nella impossibilità materiale di adoperarsi allo scopo indicato[8].

Vengono così perimetrati i presupposti ed i limiti della responsabilità penale dell'amministratore, prevedendo, da un lato, che la condotta omissiva posta in essere è a lui rimproverabile in applicazione dell'art. 40, comma 2, c.p.; dall'altro, che la rilevanza penale dell'omissione trova un suo intrinseco limite nel brocardo latino *ad impossibilia nemo tenetur*.

Tale dicotomia è rimarcata da alcune pronunce rese dalla giurisprudenza di legittimità, che in materia di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali (nella specie i solai dei locali garage), nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento dei fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all'art. 677 c.p. a carico dell'amministratore di condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l'obbligo di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall'attribuibilità al medesimo dell'origine della stessa[9].

Il governo del rischio nel "condominio a gestione complessa"

L'obbligo dell'amministratore di attivarsi per neutralizzare la fonte di rischio pro-

veniente dalla cosa comune assume connotati peculiari nell'ambito del condominio a gestione complessa.

Con l'espressione condominio a gestione complessa ci si riferisce alle ipotesi in cui la compenetrazione dei caratteri di unicità e vastità del complesso edilizio estendono la platea dei soggetti chiamati a governare il rischio all'interno dell'edificio. La grande estensione di un fabbricato, infatti, rende necessaria la presenza di più persone deputate a controllare eventuali situazioni di pericolo: l'amministratore (che ha la disponibilità e la responsabilità degli impianti condominiali, tra i quali l'impianto antincendio), il progettista (incaricato dell'adeguamento dell'edificio alla normativa antincendio), la società incaricata della conduzione e manutenzione dell'impianto antincendio, la ditta incaricata della vigilanza dell'edificio.

L'operare congiunto dei predetti soggetti all'interno del medesimo edificio genera la consapevolezza, in capo a ciascuno di essi, di far parte di un'organizzazione complessa, nell'ambito della quale la condotta di ogni operatore deputato alla gestione del rischio si integra con la condotta dell'altro, sicché ognuno è tenuto a rapportare il proprio comportamento con quello degli altri addetti all'uopo coinvolti, secondo un principio di interazione prudente.

Invero, quando il fatto colposo è il risultato di una interazione tra più soggetti, il dovere di diligenza di ciascuno risulta spesso modellato con riferimento a quello di altri soggetti che si trovino ad interagire con il primo, determinando una "ripartizione dei doveri di diligenza", tutti deputati ad evitare uno stesso tipo di eventi[10].

Nell'ambito delle organizzazioni complesse, una siffatta parcellizzazione delle condotte pone il problema relativo alla responsabilità penale di un soggetto per l'evento verificatosi in seguito ad inosservanze commesse da altri operatori, interagenti con il primo.

In via di prima approssimazione, il principio di affidamento, che trova fondamento nell'art. 3 Cost., vuole che una persona non possa essere chiamata a rispondere per l'inosservanza di regole cautelari poste in essere da altri, con i quali la sua attività interagisce, giacché, di regola, ciascun destinatario della regola cautelare può contare sul fatto che gli altri addetti si atterranno ai doveri di diligenza loro propri. Sicché nell'ambito di un "condominio a gestione complessa", al quale partecipano normalmente diversi soggetti, dotati di diverse competenze e, quindi, di rispettivi obblighi di diligenza dal differente contenuto, sulla base delle aspettative riconducibili al principio di affidamento, l'amministratore di condominio può attendere con maggiore intensità alle proprie mansioni, senza doversi preoccupare della correttezza di ogni singola attività riferibile agli altri addetti operanti all'interno del medesimo complesso edilizio e giuridicamente obbligati ad attivarsi per evitare la medesima tipologia di eventi.

Il principio di affidamento, tuttavia, non può operare quando l'amministratore di condominio stesso abbia violato una regola cautelare, ponendo in essere, come nella specie, una condotta agevolatrice dell'evento incendio, mediante la predi-

sposizione ed il mantenimento in essere di un impianto di segnalazione di allarme non facilmente udibile dalla postazione degli addetti alla vigilanza.

In queste ipotesi, come affermato dalla sentenza in commento, trova applicazione la diversa disciplina della cooperazione colposa prevista dall'art. 113 c.p., avendo la condotta dell'amministratore concausato l'evento di danno.

In particolare, è stato osservato come in dette situazioni siano proprio "l'intreccio cooperativo" ed il "comune coinvolgimento nella gestione del rischio" gli elementi idonei a giustificare la rilevanza penale di condotte che, sebbene atipiche, si coniugano e si compenetrano con altre condotte tipiche, così determinando una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti.

Nella specie, risultava accertato che la condotta dell'amministratore di condominio, posta in essere in violazione delle regole cautelari, aveva determinato un ritardo nelle procedure di attivazione dei soccorsi nello spegnere le fiamme e che tale ritardo, sommato ad altri autonomi ritardi - determinati a loro volta dalla violazione di altre regole cautelari da parte di altri soggetti, tutti investiti della gestione del rischio incendio - aveva concorso alla evoluzione delle fiamme nell'evento incendio, determinando la responsabilità penale dell'amministratore ex artt. 113 e 449 c.p.

La sentenza in commento si pone in linea con le più autorevoli pronunce rese dalla Corte Suprema di cassazione in materia di cooperazione colposa nelle organizzazioni complesse[11], tuttavia lascia aperto un interrogativo sollevato da parte della dottrina[12], ossia quello volto a stabilire "se gli obblighi di sicurezza in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro - previsti dal d.lgs n. 81/2008, in capo al 'datore di lavoro', quale titolare della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio - incombono sui singoli condomini, dovendosi considerare l'intero 'condominio' in quanto tale datore di lavoro nei rapporti con i dipendenti", intesi in senso lato e non solo in qualità di lavori subordinati, come afferma la giurisprudenza civile[13].

Difatti, dalla lettura della disciplina dettata in materia di condominio dagli artt. 1117 ss. c.c. emerge un interesse collettivo del condominio stesso, i. e. dei condomini, in ordine alla sicurezza delle cose comuni, che fonda le conseguenti condotte gestorie dell'amministratore dell'edificio.

[1] Sul punto si richiama la pronuncia resa da Cass. pen., Sez. Un., n. 38343/2014 - Espenhahn, in cui si riprende la tesi per cui la disciplina della cooperazione colposa esercita una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione.

[2] G. V. Tortorici, La responsabilità penale dell'amministratore, in Wolters Kluwer - Leggi d'Italia Legale, Immobili e proprietà, 2012, 4, 215.

[3] Cass. civ., Sez. 2, n. 11419/2009.

[4] Cass. pen., Sez. 3, n. 4676/1975.

- [5] Ex multis Cass. pen., Sez. 4, n. 39959/2009, in relazione alla responsabilità penale dell'amministratore per il pericolo di incendio riconducibile al difetto di installazione della canna fumaria.
- [6] I. Meo, I confini della responsabilità penale dell'amministratore, in Wolters Kluwer - Leggi d'Italia Legale, Immobili e proprietà, 2009, 10.
- [7] A. Scarpa, La sicurezza nella disciplina civilistica del condominio, in Wolters Kluwer - Leggi d'Italia Legale, Immobili e proprietà, 2018, 8-9, 517.
- [8] In giurisprudenza si veda Cass. pen., Sez. 1, n. 301/2001; in dottrina: R. Cusano, I limiti della responsabilità dell'amministratore di condominio, in Arch. loc. cond., 2005, 125.
- [9] Cass. pen., Sez. 1, n. 21401/2009; Cass. pen., Sez. 1, n. 50366/2019; Cass. pen., Sez. 1, n. 11333/2020.
- [10] M. Fratini, Manuale sistematico di diritto penale, Accademia del diritto editrice, Roma, 2022-2023, 632.
- [11] Ex multis Cass. pen., Sez. Un., n. 38343/2014 - Espenhahn cit.
- [12] A. Scarpa, La sicurezza nella disciplina civilistica del condominio, in Wolters Kluwer - Leggi d'Italia Legale, Immobili e proprietà, 2018, 8-9, 517.
- [13] Cass. civ., Sez. L., n. 6073/1978; Cass. civ., Sez. L., n. 88/2002.

STRUTTURE RICETTIVE

Il rischio della mancanza del certificato di prevenzione incendi

Giulio Debenedetti



È opinione comune, nel mondo condominiale, che il certificato di prevenzione incendi sia soltanto “un pezzo di carta costoso”, la cui presenza sia soltanto un adempimento formale privo di conseguenze pratiche. Invece il certificato è importante laddove rappresenti, nella realtà, l’esistenza di presidi idonei e strutture idonee a prevenire il rischio incendi negli edifici e la sua mancanza implica gravi responsabilità giuridiche per l’amministratore e i condòmini. Tuttavia, quello che maggiormente rileva, nella prevenzione degli incendi negli edifici, è l’effettiva attività di manutenzione delle fonti di calore, di vigilanza e di previsione delle possibili fonti di innesco.

La Corte di appello, pur riducendo la pena, confermava la condanna di un soggetto, per il reato di incendio colposo (articoli 41, 42 e 339 Codice penale) di un albergo, un soggetto che:

- utilizzava un camino posto nel soggiorno al primo piano con violazione del Dm 9 aprile 1994 (punto 8.2.1.) e del Dlgs 192/2005, il quale prescrive la centralizzazione degli impianti di riscaldamento e afferma che i caminetti sono assimilati

agli impianti termici quando la potenza del focolare è maggiore o uguale a 5 KW;

- violava le norme antincendio per le attività alberghiere (decreto 14 luglio 2015) per il quale è consentita la presenza di stufe o di caminetti nelle aree comuni per le attività con un numero di posti letto tra i 25 e i 50 (l'albergo aveva licenza per 89 posti letto e al momento dell'incendio vi erano 67 ospiti);
- violava la norma tecnica UNI 10683, il Dpr 9 agosto 2012 e il regolamento comunale, in quanto non provvedeva alla manutenzione annuale del caminetto e favoriva l'accumulo di fuliggine la cui presenza cagionava l'innescò dell'incendio dentro la canna fumaria, per poi estendersi alla copertura dell'edificio.

La Cassazione (sentenza 30165/2023) rigettava il ricorso avverso la sentenza di condanna e stabiliva i seguenti principi di diritto:

- la Corte di appello giustamente individuava la penale responsabilità dell'imputato nella duplice condotta di avere utilizzato il camino nonostante il divieto del Dm 9 aprile 1994 e di non avere provveduto alla manutenzione della condotta di fumo e poneva in essere una condotta rilevante, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, Codice penale costituente causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'incendio. Tale motivazione appare del tutto adeguata e logica, proveniente dalla valutazione dell'istruttoria e non è sindacabile in sede di legittimità;
- il Dlgs 192/2005 vietava all'imputato l'utilizzo del caminetto, poiché era un impianto di produzione di calore fisso, non centralizzato, con potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare maggiore o uguale a 5 KW;
- l'imputato non versava in condizioni di errore scusabile, determinato dall'ignoranza delle norme tecniche cautelari, poiché detta ignoranza non escludeva la sua colpa, in quanto, nonostante esercitasse l'attività di albergatore e, pertanto, doveva adempiere un obbligo di diligenza più elevata, non adempiva al necessario obbligo di conoscenza dei precetti normativi regolanti il funzionamento dei camini;
- la responsabilità colposa dell'imputato è stata, soprattutto, individuata in una condotta realizzata prima dell'accensione del fuoco nel caminetto, che non si sarebbe dovuta verificare;
- all'imputato non devono essere concesse le attenuanti generiche (articolo 62 bis Codice penale), poiché, giustamente, la Corte di appello ha escluso la ricorrenza, nella condotta dell'imputato, di elementi di segno positivo. La corte di Cassazione (sentenza 11361/1992) ha affermato che la meritevolezza delle predette attenuanti necessita un'apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che mitigano il trattamento sanzionatorio.-

PROGETTAZIONE

Impianti fotovoltaici: criteri progettuali e criteri antincendio, gestione in sicurezza

di Paola Triaca



L'emergenza energetica richiede uno sforzo a tutti i livelli e la necessità di compiere ciascuno uno sforzo agendo nell'interesse del risparmio energetico. Una risposta immediata, favorita anche dagli incentivi statali che contribuiscono ad affrontare la spesa usufruendo di bonus, è l'installazione di parchi fotovoltaici sulle coperture dei grandi edifici industriali, produttivi e di distribuzione logistica.

Gli impianti fotovoltaici non rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

La scelta è stata influenzata dalla necessità di agevolare la produzione di energia elettrica là dove sono presenti attività energivore e dove l'installazione è facilitata e maggiormente produttiva per la conformazione stessa delle coperture, spesso piane, e per le notevoli dimensioni. Nell'allegato 1 del D.P.R. 151/2011 non troviamo espressamente i pannelli fotovoltaici come attività soggette, ma in seguito alla loro installazione possono modificarsi le risposte, in caso di incendio, di attività soggette a prescindere dall'impianto installato. Ogni modifica eseguita alle attività soggette alla prevenzione incendi deve essere valutata per mettere in atto le conseguenti disposizioni normative. Le modifiche si distinguono possono essere classificate come:

- non sostanziali e verranno dichiarate in fase di rinnovo periodico;
- con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza e verranno incluse nella nuova SCIA antincendio;
- con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza e verranno valutate nella presentazione di un nuovo esame di progetto.

La valutazione dei rischi per la determinazione della variazione

In presenza di modifiche il progettista valuterà con un'attenta e specifica analisi dei rischi le azioni da mettere in atto per garantire gli obiettivi di sicurezza antincendio. Le note DCPREV prot. n. 1324 del 7 dicembre 2012 e n. 6334 del 4 maggio 2012 aiutano il professionista nella scelta delle soluzioni tecniche più idonee per raggiungere gli obiettivi prefissati. Se l'analisi si conclude con una valutazione di aggravio verrà predisposto il progetto da depositare presso il Comando Vigili del Fuoco di competenza e successivamente al completamento dei lavori di adeguamento verrà depositata SCIA antincendio. In caso di variazione senza aggravio verrà depositata solo la SCIA antincendio allegando la valutazione dei rischi effettuata a conferma della tipologia di variazione.

Le situazioni che comportano un aggravio

Per esperienza alcune situazioni sono campanelli di allarme nella valutazione dei rischi derivanti dall'installazione di un impianto fotovoltaico in attività soggette a prevenzione incendi. La posa di un impianto fotovoltaico può interferire con gli evacuatori, con le parti traslucide della copertura atte ad espellere i prodotti della combustione in caso di incendio; i pannelli possono ostacolare le operazioni di spegnimento e raffreddamento delle coperture. Inoltre, la propagazione delle fiamme verso l'esterno o verso l'interno è influenzata dalla presenza dell'impianto e deve essere considerata nell'analisi e nelle azioni da prevedere per garantire la sicurezza. In fase di valutazione dei rischi il progettista deve considerare anche la sicurezza complessiva degli operatori in fase di manutenzione dell'impianto e durante le fasi di eventuale soccorso. L'analisi non deve trascurare alcun aspetto e alcuna componente dell'impianto.

Indicazioni pratiche per l'installazione di impianti fotovoltaici

Le guide redatte nel 2012 risultano attuali e utili per la progettazione degli impianti fotovoltaici installati su edifici interessati da attività soggette alle disposizioni di prevenzione incendi. Il posizionamento dei pannelli e delle condutture elettriche dovranno permettere il funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore e non dovranno intralciare eventuali vie di fuga. L'impianto dovrà essere progettato tenendo conto di alcune indicazioni:

- posa di dispositivo di comando di emergenza in grado di sezionare l'impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione, compreso l'impianto fotovoltaico. L'ubicazione del comando dovrà essere segnalata, ben visibile e

- accessibile. Questo sistema permette di evitare che l'impianto elettrico interno rimanga in tensione ad opera dell'impianto fotovoltaico;
- l'impianto fotovoltaico non deve originare propagazione dai moduli all'edificio su cui è installato: è consigliabile utilizzare supporti in copertura o in facciata incombustibili interponendo tra i pannelli e il piano di appoggio un materiale incombustibile avente resistenza al fuoco almeno EI 30;
 - posa di una protezione contro le sovracorrenti di origine atmosferica;
 - tutte le componenti dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali;
 - nessun componente dell'impianto può essere posizionata nei luoghi definiti "luoghi sicuri" o in corrispondenza delle vie di esodo;
 - le strutture portanti dovranno tenere conto delle variate condizioni dei carichi strutturali sulla copertura.

Eventuali impossibilità ad ottemperare alle regole tecniche potranno sempre essere superate con la valutazione dei rischi dettagliata e specifica e la progettazione di alternativi sistemi di prevenzione incendi.

La fase di gestione dell'impianto fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico deve essere dotato di dichiarazione di conformità complessiva, non limitata ai singoli componenti. In corrispondenza dell'impianto dovranno essere apposti cartelli conformi al D.Lgs 81/2008, da ripetere ogni 10 m per i tratti di conduttura o in corrispondenza di ogni accesso al fabbricato per impianti in copertura, indicanti: IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (... Volt). Ad impianto in esercizio la manutenzione permette di scongiurare l'insorgere di incendi. E' opportuno eseguire periodicamente una termografia per evitare eventuali anomalie termiche e posare ottimizzatori di potenza che massimizzano la produzione di energia nei pannelli e rilevano la presenza di archi elettrici arrestando conseguentemente il modulo fotovoltaico o la stringa. Gli ottimizzatori non hanno una norma di riferimento che certifichi la loro funzione, ma rispondono ad esigenze realizzative.

REATI

Incendi boschivi, passa l'estensione alle zone di interfaccia urbano-rurale

di Aldo Natalini



Cambia ancora il reato di incendio boschivo: il precetto diventa sempre più tecnico, allargandosi ai cosiddetti "incendi di interfaccia" (ossia quelli interconnessi alle zone abitate) per effetto delle modifiche parlamentari introdotte dalla legge di conversione n. 137/2023, e il trattamento sanzionatorio sempre più severo.

Modifiche al reato di incendio boschivo (DI n. 105/2023, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 9 ottobre 2023 n. 137/2023, articolo 6)

Mentre resta confermato, in esito alla legge n. 137/2023, il "giro di vite" sui **minimi edittali** (innalzati a **sei anni** di reclusione) attuato dal legislatore urgente, che pure ha coniato la nuova **aggravante ad effetto speciale** del fatto commesso a fine di profitto ovvero con abuso delle funzioni o dei doveri connessi al servizio antincendio (si veda il precedente commento pubblicato su «Guida al Diritto», n. 32-33/2023, pagine 37 e seguenti), anch'essa confermata senza modifiche sul punto, il Parlamento, in sede di conversione del DI giustizia, per iniziativa della Camera dei deputati ha apportato ulteriori interventi modificativi sia del **precetto** che dell'apparato sanzionatorio (**accessorio**) dell'articolo 423-bis del Cp, con l'aggiunta, in quest'ultimo caso, dell'**interdizione dai pubblici uffici** per la durata di **cinque anni** in caso di condanna per il reato di incendio boschivo.

Le odierne modifiche conseguono all'approvazione, nel corso dell'esame, in prima lettura, nelle commissioni riunite I-II di Montecitorio, dell'emendamento n. 6.11 (*nuova formulazione*), d'iniziativa della deputata Maria Carolina Varchi (si veda Legislatura XIX, Atti parlamentari, Camera dei deputati, bollettino delle giunte e delle commissioni del 21 settembre 2023, A.C. 1373).

Trattandosi di interventi penalistici *di sfavore*, varranno soltanto per **fatti-reato** di incendio boschivo **commessi a decorrere dal 10 ottobre 2023**, data di **entrata in vigore della legge di conversione** n. 137/2023 (pubblicata nella "Gazzetta ufficiale" n. 236 del 9 ottobre 2023), in forza del principio di **irretroattività in malam partem** (articoli 25, comma secondo, Costituzione, 7 Cedu e 2 codice penale).

Modifiche agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del codice penale (DI n. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2023, articolo 6-ter, comma 1)

La prima delle *addende* parlamentari apportate, in sede di conversione, all'articolo 6 del DI n. 105/2023 – l'unica peraltro non avente contenuto **repressivo-securitario** – consiste nell'inserimento nel **precetto** della fattispecie-base di incendio boschivo (articolo 423-*bis*, comma 1, del Cp) del riferimento alle cosiddette "**zone di interfaccia urbano-rurale**", collocato a fianco ai «*boschi, selve e foreste*».

Per effetto di questo innesto, d'ora in poi il reato di incendio boschivo è commissibile non solo su **boschi, selve e foreste, vivai forestali destinati al rimboschimento**, proprio o altrui, ma anche nelle «*zone di interfaccia urbano-rurale*», ossia in quelle aree che "laicamente" possiamo definire "di confine" perché interconnettono le aree boscate o naturali con le strutture (civili, industriali) o le infrastrutture create dall'uomo.

Le strutture antropizzate poste *all'interno* delle aree boscate, cespugliate o arborate, già erano da ritenersi ricomprese nella nozione *legale* (extrapenale) di incendio boschivo ex articolo 2 della legge-quadro n. 353/2000 (si veda griglia normativa pubblicata qui sopra).

Ora il legislatore del 2023 ha voluto altresì ricomprendere quelle strutture antropizzate poste *all'esterno* delle suddette aree boscate, cespugliate o arborate, ma collocate in **stretta interconnessione** con aree naturali o con vegetazione combustibile (si pensi, ad esempio, alle aree costiere, dove la composizione specifica dei boschi – pineta e macchia mediterranea – si trova in stretto contatto con i centri abitati e per questo risulta particolarmente pericolosa in caso di incendio, con conseguente rischio elevato anche per le **persone, le abitazioni e le varie infrastrutture**).

LE NORME DEFINITORIE DI RIFERIMENTO DELLA LEGGE QUADRO SUGLI INCENDI BOSCHIVI

Legge n. 353/2000

Articolo 2

(Definizioni)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta.

La definizione (extrapenale) di "zone d'interfaccia urbano-rurale"

Quello di nuova introduzione si tratta di un riferimento altamente *tecnico* – non preceduto da alcun dibattito nel corso dei lavori parlamentari – costituente un **elemento normativo** da ricostruire sulla base della corrispondente **definizione legislativa** di «*zone di interfaccia urbano-rurale*» introdotta nel **comma 1-bis** dell'articolo 2 della legge quadro n. 353/2000 sugli incendi boschivi dall'articolo 5 del precedente DI n. 120/2021 (cosiddetto DI incendi, su cui si vedano i precedenti commenti su «Guida al Diritto», n. 37/2021, pagine 37 e seguenti), come convertito dalla legge n. 155/2021.

Ai sensi di tale norma definitoria **extrapenale**, le zone di interfaccia urbano-rurale vanno intese come «*zone, aree, o fasce nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta*» (si veda il box pubblicato in alto).

Si tratta, nondimeno, di una definizione data dal legislatore del 2021 per finalità squisitamente **operative** di prevenzione e lotta attiva contro incendi boschivi («*Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3...*»), tant'è che l'origine della distinzione tra *incendi boschivi* propriamente detti e incendi di "*interfaccia*" (quelli, appunto, che avvengono in zone dove le aree forestali e le zone urbane abitate entrano in contatto) la si rinveniva in un vecchio **accordo-quadro del 2008** tra **Vigili del Fuoco** e allora **Corpo Forestale dello Stato** che definiva le rispettive **competenze** (onde evitare sovrapposizioni e efficientare gli interventi): i primi erano chiamati ad intervenire nelle situazioni tipiche

d'interfaccia (ancorché fossero interessate anche aree boschive), quando erano prevalenti la salvaguardia delle vite umane e delle infrastrutture civili; i forestali intervenivano invece in caso di incendio boschivo (soprassuoli forestali dove sono prevalenti la salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici), ancorché in esso fossero presenti limitate zone antropizzate (vedi accordo-quadro Vvf-Cfs – anno 2008).

Il legislatore del 2021 ha infine positivizzato, nei termini suindicati, **la nozione tecnico-operativa di zone d'interfaccia** (a sua volta distinguibile in: interfaccia *classica*, interfaccia *mista* e interfaccia *occlusa*) traendola dalla letteratura di settore, che definisce "incendio di interfaccia" urbano-rurale l'incendio che minacci di interessare **aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche** (quindi abitazioni, infrastrutture civili, zone industriali e grandi vie di comunicazione) **e aree naturali o vegetazione combustibile è molto stretta**. In breve, sono **luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si integrano e interagiscono**, così da considerarsi a rischio indistinto d'incendio.

CONFERMATE LE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 423-BIS CP OPERATE IN VIA D'URGENZA

La legge di conversione del Dl giustizia non ha modificato gli altri interventi penalistici operati dal legislatore urgente, all'articolo 6 del Dl giustizia, in seno all'articolo 423-*bis* del Cp, che pertanto sono da considerarsi entrati definitivamente in vigore a far data dalla loro introduzione: ossia dall'**11 agosto 2023** (si veda il precedente commento su «Guida al Diritto», n. 32-33/2023, pagine 37 e seguenti). Si tratta delle seguenti interpolazioni:

l'aumento della pena **minima** della fattispecie *dolosa* del comma 1 dell'articolo 423-*bis* del Cp, che dai previgenti quattro anni passa agli attuali **sei anni** di reclusione;

- l'aumento della pena **minima** della fattispecie *colposa* del comma 2 dell'articolo 423-*bis* del Cp, che passa agli attuali **due anni** di reclusione (anziché un anno);
- l'inserimento del "nuovo" comma 5 dell'articolo 423-*bis* Cp, recante l'**aggravante ad effetto speciale** (applicabile alla sola fattispecie *dolosa* del comma 1) «quando il fatto è commesso **al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi**», con la quale si prevede l'aumento **da un terzo alla metà** della pena prevista per la fattispecie-base del comma 1. Si tratta di aggravante *dolosa ad effetto speciale* avente un duplice contenuto alternativo operante, da un lato sul versante del **nesso psichico** (dolo specifico *di profitto*), dall'altro, sul versante del **soggetto attivo qualificato**, sul modello dell'aggravante comune dell'articolo 61, n. 9, del Cp.

Ma se questa è l'essenza **pianificatorio-metodologico-operativa** della problematica dell'interfaccia "urbano-foresta", non è dato comprendere perché mai il novellatore del 2023, in via emendativa, abbia ritenuto indispensabile implementare il precetto dell'articolo 423-*bis* Cp inserendo *proprio* questa nozione, così altamente *tecn(ocrat)ica* e quali siano state le sottostanti ragioni di politica penale che lo abbiano ispirato.

L'odierno innesto parlamentare desta qualche **perplessità** sul piano *assiologico* e *metodologico* perché:

- da un lato, sul piano del **bene giuridico**, l'allargato campo applicativo alle zone di interfaccia urbano-rurale allontana il **patrimonio boschivo nazionale** dal "fuoco" (qui è proprio il caso di dire) dell'incriminazione *de qua*, il cui asse offensivo sembra *spostarsi d'ora in poi* (anche) verso (la tutela del)le strutture antropizzate, come se questo specifico titolo delittuoso (diversamente dal *generico* reato di incendio ex articolo 423 del Cp), non fosse [più] precipuamente posto a salvaguardia del soprassuolo arboreo-forestale ovvero dei valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici, ma più latamente dell'**incolumità pubblica**, siccome messa in pericolo dagli incendi che colpiscono (anche) le (interconnesse) aree urbane e quindi le persone e il patrimonio delle stesse;
- dall'altro, sul piano della **tecnica legislativa**. Se proprio vi fosse stata l'esigenza politico-criminale – che però sarebbe stata da dimostrare previamente sulla base di dati empirico-statistico-giudiziari – di "allargare" l'incriminazione di incendio boschivo anche alle "*aree limitrofe*" a quelle boschive, ben avrebbe potuto il legislatore utilizzare per l'appunto una nozione "**laica**" di tal fatta, senza ricorrere a nozioni estranee al lessico penale e coniate per tutti altri scopi, oltreché di non immediata *comprensibilità*.

Ma del resto, già col precedente intervento novellatore del 2021, allorché fu inserita – anche in quel caso in sede di conversione (legge n. 155/2021, di conversione, con modifiche, del DI n. 120/2021) – l'espressa esclusione dell'applicabilità dell'incriminazione in disamina nei «**casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto**» (si veda il precedente commento pubblicato su «Guida al Diritto», 2021, n. 46, pagine 26), avevamo assistito ad una **torsione tecn(ocrat)ica della norma penale de qua**. Anche in quel caso l'espressione "laica" equivalente ben avrebbe potuto essere: "*al di fuori dei casi di utilizzo autorizzato del fuoco*" o, ancor più semplicemente, "*al di fuori dei casi consentiti*".

L'impressione complessiva è che, di novella in novella, si addivenga a un lessico penalistico troppo tecnico e poco giuridico: senz'altro *preciso* ma all'evidenza estraneo al linguaggio del codice penale e, per questo, non pienamente *intelligibile* per il destinatario-medio dell'incriminazione. Il che, peraltro, sembra viepiù rivelare un'origine *aliena* di proposte legislativo-emendative di questo tipo, verosimilmente "suggerite" ai parlamentari da "chierici" di estrazione burocratico-amministrativa.

LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ SULL'INCENDIO BOSCHIVO

In tema di incendio boschivo, l'elemento oggettivo del reato può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e macchia mediterranea", in quanto l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.

- *Cassazione, sezione I penale, sentenza 6 ottobre-10 novembre 2020, n. 31345, Ced 279763 (conformi Id., sentenza 24 marzo-1° giugno 2015, n. 23411, Ced 263897; Id., sentenza 4 marzo-4 aprile 2008, n. 14209, Ced 239766)*

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 423-bis Cp, costituisce "incendio boschivo" il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In applicazione del principio, è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un'area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall'impiego massiccio di personale per sedarle).

- *Cassazione, sezione I penale, sentenza 25 novembre 2015-5 ottobre 2016, n. 41927, Ced 268099 (conformi Id., sentenza 28 gennaio-15 febbraio 2008, n. 7332, Ced 239161; Id., sentenza 21 marzo-27 maggio 2003, n. 23201, Ced 225307)*

L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (articolo 423-bis Cp., introdotto dal decreto legge n. 220 del 2000, conv. nella legge n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche la cui distruzione incide su un bene primario e insostituibile della vita, e che la legge 21 novembre 2000, n. 353, all'articolo 11, ha riprodotto proprio il testo dell'art. 423-bis Cp in un'altra disposizione (articolo 2) che definisce l'incendio boschivo come un fuoco con suscettività ad espandersi su "aree boscate, cespugliate o arborate" nonché su "terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree".

Cassazione, sezione I penale, sentenza 30 aprile-26 giugno 2001, n. 25935, Ced 219589)

Pene accessorie

Ulteriore modifica apportata dalla legge di conversione riguarda l'apparato sanzionatorio accessorio previsto dall'articolo 423-ter del Cp (anch'esso aggiunto al codice dal DI n. 120/2021), oggi all'uopo modificato nel senso di prevedere le ulteriori **pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazio-**

ni di un pubblico servizio, per la durata di **cinque anni**, nell'ipotesi di condanna per incendio boschivo doloso.

Conseguentemente, il comma 1-ter dell'articolo 6 – ugualmente aggiunto in sede di conversione per iniziativa della Camera dei deputati – ha eliminato il riferimento al reato di incendio boschivo dall'elenco dei reati di cui all'articolo 32-*quater* del Cp per cui è prevista, in via generale, la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la Pa.

QUESITI

Sanzioni per l'autorimessa senza certificato antincendio

Un condominio ha un'autorimessa con dodici box auto e una superficie di circa 600 metri quadrati. Essa è ubicata al secondo piano interrato rispetto al piano strada, che dista più di sei metri. I Vigili del fuoco, in passato, hanno notificato ai condòmini (perché all'epoca non vi era un amministratore) il divieto di parcheggiare nell'autorimessa, in quanto non a norma con le disposizioni antincendio. Infatti non è stato mai chiesto (e, di conseguenza) rilasciato alcun certificato antincendio, perché il costruttore non ha mai finito i lavori relativi all'autorimessa stessa. Vorrei sapere: - quali sanzioni possono essere irrogate ai condòmini che, nonostante la diffida dei Vigili del fuoco, parcheggiano nell'autorimessa; - se l'amministratore attualmente in carica, che non fa rispettare il divieto e che non si attiva per far eseguire i lavori di messa a norma, può essere sanzionato; - se, nel caso in cui venga rilasciato il certificato antincendio, un'auto con impianto Gpl di ultima generazione può parcheggiare al secondo piano interrato a oltre sei metri dal piano strada. C. F. AV

Il certificato di prevenzione incendi - Cpi, oggi sostituito dalla Scia (segnalazione certificata inizio attività) antincendio - è un documento che viene redatto da un tecnico abilitato o dai Vigili del fuoco. Esso attesta che un determinato luogo rispetta la normativa vigente riguardante la prevenzione incendi. Il decreto autorimesse (Dpr 151/2011), poi integrato dal Dm Interno 21 febbraio 2017 e successivamente dal Dm Interno 15 maggio 2020, che contiene nuove regole per i garage di superficie superiore a 300 metri quadrati, stabilisce l'obbligo, per chi è responsabile di un edificio, cioè dell'amministratore di un condominio, di ottenere il certificato di prevenzione incendi, sotto pena di propria responsabilità penale, anche per il mancato rinnovo periodico della conformità antincendio (Cassazione, n. 3921/2022). Il fondamento della responsabilità penale dell'amministratore risiede negli articoli 1130, numeri 3 e 4, e 1135, secondo comma, del Codice civile, norme che incardinano una posizione di garanzia da cui scaturisce l'obbligo di vigilare sulle parti comuni e di adottare tutte le misure idonee a prevenire pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dalle cose comuni. Ciò indipendentemente dal fatto che l'assemblea abbia o meno deliberato sul punto: l'amministratore deve attivarsi per eliminare i pericoli e non può trincerarsi dietro l'immobilismo dei condòmini (Cassazione penale, n. 34586/2021). Resta ferma, in ogni caso, la sua

revoca per grave irregolarità. L'inottemperanza al divieto dell'uso dell'autorimesa imposto dai Vigili del fuoco integra - a carico dell'amministratore, e dunque, semmai, dei singoli condòmini disubbidienti - il reato ex articolo 650 del Codice penale, che prevede l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 206 euro. Infine, per quel che riguarda l'ultima domanda, grazie ai livelli di affidabilità molto elevati garantiti dai costruttori e ai sistemi di sicurezza adottati, pure le auto con impianto a Gpl possono parcheggiare nei parcheggi sotterranei, però solo fino al primo piano interrato, anche se comunicante con altri piani interrati.

Se si bruciano residui vegetali in tempi vietati dalla Regione

Un cittadino ha ricevuto un verbale, con sanzione, dai Carabinieri forestali per avere bruciato residui vegetali senza avere comunicato la cosa ai Vigili del fuoco, in un periodo nel quale questa attività era in ogni caso vietata in base a una delibera regionale. Qual è l'organo competente alla riscossione della sanzione? I. m. BO

L'articolo 182, comma 6-bis, del Dlgs 152/2006 dispone che l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'articolo 185 dello stesso decreto (fra i quali rientrano anche gli sfalci e le potature), in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi (steri) per ettaro, effettuata nel luogo di produzione, costituisce una normale pratica agricola. Il tutto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni regionali, provinciali e comunali, che possono anche vietare tale pratica al ricorrere di condizioni meteorologiche o ambientali sfavorevoli. Tuttavia, il legislatore sottolinea che, nei periodi di rischio di incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, la combustione è sempre vietata. Alle norme nazionali si aggiungono, dunque, quelle locali, che disciplinano modalità e tempistiche dell'abbruciamento. Si tratta di norme che possono variare molto da territorio a territorio e che, per evitare sanzioni, occorre conoscere. Poiché l'articolo 256-bis, comma 6, del Dlgs 152/2006 stabilisce che le sanzioni previste per la combustione illecita «non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato», è ragionevole ritenere che la sanzione irrogata nel caso di specie sia quella prevista da disposizioni locali. In risposta allo specifico quesito del lettore, l'autorità competente alla riscossione della sanzione è quella che figura (obbligatoriamente) nel verbale di accertamento o, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti, nell'ingiunzione di pagamento.

RASSEGNA NORMATIVA

Legge 9 ottobre 2023, n.137

(GU 9 ottobre 2023, n. 236)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Regione Sardegna, Legge regionale del 23-10-2023, n. 9

Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie.

Articolo 85 - Interventi straordinari per fronteggiare gli effetti degli incendi boschivi e di interfaccia

Regione Puglia, Determinazione del 26-10-2023, n. 155

Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici". Operazione 8.3 B "Sostegno agli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia". Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.

Allegato 1 - Sostegno agli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia - Disposizioni attuative per la presentazione della domanda di sostegno

CIRCOLARI e LINEE GUIDA

Circolare DCPREV del 30 ottobre 2023 n. 15985

Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità dei carichi sospesi statici e dinamici.

Circolare VVF 13 novembre 2023, n. 38554

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021 - Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato.

Linee Guida per l'utilizzo di Funghi Radianti a GPL di potenza superiore a 3.5 kW per il riscaldamento in ambienti esterni.

(Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma)

Campo di applicazione

La presente Linea Guida è riferita a quegli apparecchi per il riscaldamento correntemente denominati "funghi radianti", installati in ambienti esterni o ampiamente ventilati, alimentati con bombola di GPL collocata in apposito vano all'interno dell'elemento stesso e nel seguito denominati "apparecchi".

E' pertanto escluso dall'applicazione della Linea Guida l'utilizzo dei suddetti apparecchi in locali chiusi.

Nel seguito sono indicate le condizioni di utilizzo degli apparecchi in questione finalizzate alla prevenzione di pratiche scorrette e pericolose nel campo della prevenzione incendi. Caratteristiche degli apparecchi Gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE di conformità alla direttiva apparecchi a gas 2009/142/CE (che sostituisce la precedente 90/396/CEE).

Tali apparecchi devono essere inoltre installati e utilizzati in conformità alle istruzioni di prodotto redatte dal fabbricante.

Luoghi e condizioni di installazione e deposito

L'installazione degli apparecchi a cui si riferisce la presente Linea Guida è vietata negli ambienti chiusi. Essi possono invece essere installati in aree all'aperto o spazi ampiamente ventilati intendendo con ciò indicare uno spazio delimitato da pareti/superfici ove almeno un lato sia completamente privo di parete o con una superficie libera non inferiore al 25% della somma delle superfici verticali, scegliendo il maggiore tra i due.

Ciò premesso l'utilizzo è consentito alle seguenti condizioni:

- a) E' vietata l'installazione in spazi interrati o a livello più basso del suolo;
- b) L'alloggiamento bombola dell'apparecchio sia a distanza non inferiore a 1 m da:
 - materiali combustibili;
 - impianti elettrici;
- c) La distanza di installazione da caditoie non sifonate (ivi comprese quelle stradali), griglie di aerazione, aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti sia non inferiore a 2 m;
- d) L'apparecchio sia ubicato ad una distanza conforme alle indicazioni del produttore e comunque non inferiore a 2 m da strutture, tende, teloni, vegetazione e quant'altro possa produrre un incendio in caso di contatto accidentale o per irraggiamento;
- e) Qualora sistemato sui marciapiedi l'apparecchio sia installato a una distanza

di almeno 3.5 m dall'ingresso di negozi, abitazioni, locali comuni nonché da fermate di autobus, distributori di carburante e depositi di materiali combustibili;

- f) L'apparecchio sia ben ancorato a terra in maniera tale da evitare il ribaltamento a seguito di urto accidentale;
- g) L'apparecchio non sia sistemato lungo i percorsi destinati al normale transito delle persone e ne sia vietata la presenza lungo i percorsi di esodo;
- h) Qualora si tratti di esercizio pubblico il personale dipendente sia informato sui rischi e sulle modalità di intervento per l'interruzione rapida del flusso del gas. Autocertificazione del titolare dell'attività documenterà l'avvenuta informazione di cui sopra;
- i) L'attività sia provvista di un adeguato numero di apparecchi estintori di tipo approvato;
- j) L'installazione e sostituzione delle bombole di GPL deve essere effettuata solo ed esclusivamente da personale formato ai sensi dell'art. 11, co. 1 del D.L.gs 128/2006.

Deposito degli apparecchi durante il non utilizzo

Le bombole non possono essere conservate separatamente dagli apparecchi ma solo ed esclusivamente ad essi collegate.

Durante le ore di chiusura dell'attività o quando l'utilizzo degli apparecchi non risulti necessario, questi, con bombole allacciate, possono essere custoditi in deposito all'aperto (in analogia alla UNI 7131) o all'interno di idoneo locale (in analogia alla UNI 7131 e alla Circolare M.I. n°74/56).

Deposito all'aperto

Gli apparecchi possono essere tenuti in deposito all'aperto, intendendo con ciò uno spazio privato di pertinenza dell'attività, sino a un quantitativo massimo di 70 kg di GPL, in analogia alla norma UNI 7131 e cioè:

- in adiacenza a parete esterna delimitante i locali serviti;
- su balconi o terrazzi prospicienti, sovrastanti o sottostanti i locali serviti;
- in altra posizione esterna.

E' possibile conservare all'aperto apparecchi per un quantitativo totale di GPL superiore a 70 kg alle seguenti ulteriori condizioni:

- gli apparecchi siano suddivisi in due gruppi con quantitativo di GPL non superiore a 70 kg ciascuno;
- fra i due depositi sia interposto uno "spazio scoperto" conforme al D.M. 30_11_1983.

Gli apparecchi siano custoditi in luogo protetto dalle intemperie, dall'azione diretta dei raggi solari e di qualsivoglia fonte di calore, da possibili urti accidentali

e da manomissioni, lontano da cunicoli, fosse, cavedi e cantine.
Il piano di appoggio degli apparecchi deve essere di materiale compatto e incombustibile.

Deposito all'interno di un locale

Il quantitativo massimo di GPL sia non superiore a 40 kg.

Non possono tenersi in deposito apparecchi all'interno di locali classificati con pericolo di incendio (autorimesse, garage, box, ecc.).

Il locale nel quale sono tenuti gli apparecchi deve avere almeno un lato in corrispondenza di spazio scoperto, essere ubicato a piano terra e non deve essere in comunicazione diretta o indiretta, per mezzo di scale, corridoi ecc., con altri locali di piani interrati o seminterrati.

Il locale deve essere sufficientemente aerato mediante adeguate aperture permanenti poste in alto e in basso a filo pavimento, lungo la parete attestata all'esterno.

La superficie di aerazione disposta a filo pavimento, protetta da rete tagliafiamma, deve essere non inferiore a 100 cm² per ogni apparecchio.

Nel locale di deposito degli apparecchi non devono essere presenti, né utilizzate, apparecchiature a fiamma libera o superfici calde o altre apparecchiature in grado di provocare un innesco.

Gli impianti elettrici, realizzati in conformità alla Legge 01_03_1968 n° 186, devono essere sotto traccia con prese, interruttori ed eventuali apparecchiature elettriche in grado di produrre scintillamenti posti ad altezza non inferiore ad 1.5 m dal pavimento.

Il piano di appoggio dell'apparecchio deve essere di materiale compatto e incombustibile.

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra ottobre e novembre.

UNI - COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

UNI EN ISO 13943:2023 Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario

UNI 10898-3:2023 Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 3: Sistemi isolanti spruzzati

UNI - PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

UNI EN 12259-12:2023 Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 12: Pompe

UNI EN 14972-7:2023 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 7: Protocollo di prova per ambienti commerciali a basso rischio per sistemi di ugelli automatici